



# COMANDO MILITARE ESERCITO "Emilia Romagna"

## IL COMANDANTE

N. 15

- VISTI** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" e il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- VISTO** il Decreto del Comandante Militare Esercito "Emilia Romagna" n. 12 in data 15 aprile 2013;
- RITENUTO** necessario confermare le Servitù Militari esistenti nelle zone circostanti le opere militari situate nel Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO);
- VISTO** il conseguente impegno provvisorio di spesa (visto n. 3069 registrazione in data 26 marzo 2018 dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa);
- SENTITO** il Comitato Misto Paritetico, che con verbale della 109<sup>a</sup> riunione in data 06 aprile 2017 si è espresso in senso favorevole,

## DECRETA

che nel territorio del Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), ai sensi dell'art. 331 D.Lgs. 66/2010, sono prorogate a far data dal 15 aprile 2018, per un ulteriore quinquennio, le Servitù Militari di cui al citato Decreto del Comandante Militare Esercito "Emilia Romagna" n. 12 in data 15 aprile 2003.

Le zone soggette a tali servitù e le conseguenti limitazioni sono indicate nella documentazione annessa facente parte integrante del presente Decreto.

Ai proprietari degli immobili soggetti alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Gli indennizzi saranno corrisposti su domanda degli aventi diritto.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 324 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e di quanto previsto dalla normativa in vigore.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive si dispone, ai sensi dell'art. 324 comma 6 del citato Decreto 66/2010, la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal Decreto Impositivo.

Le deroghe concesse ai sensi dell'art. 328 del Decreto 15 marzo 2010 n. 66, durante il precedente periodo di servitù, sono prorogate con il presente Decreto.

Il Comune è tenuto a rappresentare, nel proprio piano urbanistico, le limitazioni stabilite con il presente Decreto.

I fabbricati non interamente compresi nella zona soggetta alle limitazioni sono da ritenersi integralmente non sottoposti alle limitazioni.

Bologna li 15 aprile 2018





# COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”

## IL COMANDANTE

### COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME – C.N.A. “MONTE GRANDE”

SERVITÙ MILITARE IMPOSTA CON DECRETO N. 15 DATATO 15 aprile 2018 DEL  
COMANDANTE MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA”.

#### ELENCO DELLE LIMITAZIONI

1. Nella fascia di terreno della larghezza di 20 metri, misurati a partire dal perimetro dell’immobile militare, è vietato:
  - a. fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
  - b. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
  - c. impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma 1);
  - d. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1);
  - e. aprire o esercitare cave di qualunque specie (comma 1);
  - f. installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti (comma 1);
  - g. fare le piantagioni e le operazioni campestri di essenza tale da impedire la possibilità di vista e il tiro (comma 1);
  - h. fabbricare muri o edifici (comma 2);
  - i. sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2).I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.

2. Nella fascia che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 1., limitatamente ai fasci compresi tra gli angoli 4° e 14°, 60° e 70°, 77° e 87°, 90° e 100°, 103° e 113°, 155° e 165°, 250° e 260°, 308° e 318°, 320° e 330°, 326° e 336°, 354° e 4° (considerando coincidente il centro del cerchio goniometrico con la base di ciascun supporto di antenna), fino alla distanza di 100 metri, misurati dal centro della base di ciascun supporto di antenna, è vietato:
  - a. fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
  - b. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
  - c. impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma 1);
  - d. installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti (comma 1);
  - e. fabbricare muri o edifici (comma 2);
  - f. sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2), la cui altezza superi il piano orizzontale passante 6 metri al di sotto del livello medio della superficie, naturale o artificiale, su cui è installata la struttura alla quale sono fissate le antenne;
  - g. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1).I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.

3. Nella fascia che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 2., limitatamente ai fasci compresi tra gli angoli 4° e 14°, 60° e 70°, 77° e 87°, 90° e 100°, 103° e 113°, 155° e 165°, 250° e 260°, 308° e 318°, 320° e 330°, 326° e 336°, 354° e 4° (considerando coincidente il centro del cerchio goniometrico con la base di ciascun supporto di antenna), fino

alla distanza di 200 metri, misurati dal centro della base di ciascun supporto di antenna, è vietato:

- a. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1), la cui altezza superi il piano orizzontale passante a 10 metri al di sotto del livello medio della superficie, naturale o artificiale, su cui è installata la struttura alla quale sono fissate le antenne;
- b. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1).

I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.

4. Nella fascia che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 3., limitatamente ai fasci compresi tra gli angoli  $4^\circ$  e  $14^\circ$ ,  $60^\circ$  e  $70^\circ$ ,  $77^\circ$  e  $87^\circ$ ,  $90^\circ$  e  $100^\circ$ ,  $103^\circ$  e  $113^\circ$ ,  $155^\circ$  e  $165^\circ$ ,  $250^\circ$  e  $260^\circ$ ,  $308^\circ$  e  $318^\circ$ ,  $320^\circ$  e  $330^\circ$ ,  $326^\circ$  e  $336^\circ$ ,  $354^\circ$  e  $4^\circ$  (considerando coincidente il centro del cerchio goniometrico con la base di ciascun supporto di antenna), fino alla distanza di 500 metri, misurati dal centro della base di ciascun supporto di antenna, è vietato:

- a. costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
- b. scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 centimetri (comma 1).

I tratti di condotta che dovessero eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati ad una profondità di almeno 50 centimetri.

